

Comune di Breggia

CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Breggia, 13 febbraio 2026

Incarto: OM 12\OM Cani

ORDINANZA MUNICIPALE

concernente il prelievo della tassa sui cani, la custodia dei cani e l'igiene delle aree pubbliche del Comune di Breggia

Il Municipio di Breggia,
richiamati

- la Legge sui cani del 19.02.2008 e relativo Regolamento di applicazione del 11.02.2009;
- gli artt. 107, 145 e 192 della Legge Organica Comunale;
- gli artt. 23, 24, 25 e 44 del Regolamento di applicazione della Legge Organica Comunale;
- gli artt. 50, 81, 82 e 92 del Regolamento comunale;

ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del Comune;
- il prelievo della tassa sui cani (art. 4 della Legge cantonale sui cani).

Art. 2 Responsabilità

1. Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'osservanza e dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali vigenti in materia, nonché delle presenti disposizioni.
2. Quale detentore si intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione rispettivamente della custodia del cane.
3. È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Corso di base per la detenzione di cani (in vigore dal 01.06.2026)

Prima di acquistare o entrare in possesso di un cane, i futuri detentori di cani devono frequentare il corso di base per la detenzione di cani, salvo nel caso in cui possano dimostrare di avere già detenuto un cane negli ultimi 10 anni.

Art. 4 Identificazione

1. I cani devono essere iscritti alla Banca Dati (AMICUS), conformemente alle prescrizioni federali (Ordinanza sulle epizoozie), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.
2. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip.
3. Ogni proprietario è tenuto a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi cambiamento circa l'acquisto, il decesso o il cambio di proprietà dell'animale.

Art. 5 Annuncio al Comune

1. Il detentore di un nuovo cane è tenuto ad annunciarsi al Comune tramite l'apposito formulario.
2. Al momento della registrazione il detentore deve dimostrare di avere:
 - a) frequentato il corso di base per la detenzione di cani (art. 3)*
 - b) stipulato un'assicurazione di responsabilità civile per un importo minimo di tre milioni di franchi.
3. In caso di mancato adempimento dei requisiti di cui al capoverso 2, è fissato un termine di 6 mesi per frequentare il corso di base per la detenzione di cani, rispettivamente un termine di tre mesi per stipulare un'assicurazione di responsabilità civile.

Municipio

T: +41 91 695 20 20
F: +41 91 695 20 29
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico

Sede Caneggio
T: +41 91 695 20 25
F: +41 91 684 11 25
utc@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio

lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

Art. 6 Razze soggette a restrizioni

1. La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
2. La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della documentazione prevista dalle norme cantonali.
3. L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cane di cui al cpv. precedente anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
4. I cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.
5. Nelle aree accessibili al pubblico, i cani di razze soggette a restrizioni possono essere condotti soltanto individualmente.

Art. 7 Struttura di detenzione

Il Municipio verifica la conformità del luogo e della struttura di detenzione dei cani nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

Art. 8 Cani pericolosi: definizione e obblighi

1. Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali.
2. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
3. È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
4. In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di presunti cani pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgente.
5. Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 9 Fuga

1. Il proprietario o il detentore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
2. La fuga dei cani dal domicilio del detentore o dal luogo in cui sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 10 Disposizioni generali

1. È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio.
Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.
2. Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.
3. I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.
4. Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv. precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 11 Aree di svago e di sfogo

1. Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.
2. I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se necessario il guinzaglio.

Art. 12 Norme igienico-sanitarie

1. Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta, ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.
2. Laddove disponibili, il detentore potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.
3. Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
4. I cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 13 Quietè pubblica

I detentori sono tenuti a prendere tutte le misure atte a salvaguardare la quiete pubblica e adottare le necessarie precauzioni al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.).

Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza municipale sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 14 Cani incustoditi

1. I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.
2. In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a suo carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura disciplinare.

Art. 15 Morte dell'animale

1. In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.
2. La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (AMICUS) entro 10 giorni.

Art. 16 Tassa

1. Il Comune preleva una tassa annuale di CHF 115.00 per ogni cane registrato all'anagrafe canina (Banca Dati AMICUS) secondo le disposizioni federali e cantonali in materia.
2. L'importo è comprensivo della quota parte di spettanza del Fondo per il soccorso degli animali (CHF 25.00) e dello Stato (CHF 40.00).

Art. 17 Eccezioni al prelievo della tassa

Come previsto dall'art. 5 del Regolamento cantonale sui cani, non sono soggetti al pagamento della tassa annuale:

- i detentori di cani di età inferiore a 3 mesi;
- i detentori di cani deceduti prima del 1° aprile dell'anno di computo;
- i detentori entrati in possesso di un cane dopo il 30 settembre dell'anno di computo;
- cani assegnati come mezzi ausiliari dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità (AI) nonché cani in formazione per tali mansioni;
- cani di servizio;
- i detentori di cani da protezione del bestiame secondo l'articolo 10d dell'ordinanza sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici del 29 febbraio 1988 (OCP);
- cani impiegati dalla Protezione civile;
- cani impiegati dal Soccorso alpino svizzero;
- cani impiegati dalla Società svizzera per cani da ricerca e da salvataggio;
- cani in attesa di affidamento presso un ente per il soccorso agli animali riconosciuto dallo Stato;
- i detentori che, a seguito del decesso di un cane per il quale la tassa annuale è già stata regolarmente versata, entrano in possesso di un altro cane nel corso dello stesso anno di computo;
- i detentori che, dopo un proprio cambiamento di domicilio o un cambiamento di proprietà del cane, per l'animale in oggetto possono comprovare l'avvenuto pagamento della tassa dell'anno presso il Comune di provenienza.

Art. 18 Modalità di riscossione

1. La tassa è riscossa annualmente, viene intimata mediante invio della bolletta di pagamento e deve essere pagata entro 30 giorni dalla notifica.

Eventuali reclami sugli importi sono da presentare al Municipio, il quale emanerà una formale decisione al proposito.

Cresciuta in giudicato la decisione è parificata ad una sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 80 LEF.

2. Sono escluse tasse pro rata tempore.
3. Il Comune riversa al Cantone l'importo previsto dalla Legge sui cani.

Art. 19 Recupero di tasse arretrate

Nel caso in cui dovessero emergere casi di cani senza microchip o non registrati in Banca Dati (AMICUS) e si rendesse pertanto necessario procedere con il recupero di eventuali tasse arretrate, il Municipio potrà procedere alla fatturazione per gli anni arretrati di sua competenza e segnalerà il caso all'Ufficio del Veterinario cantonale.

Art. 20 Sanzioni

1. Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui Cani.
2. Il Municipio può delegare la competenza di infliggere la multa disciplinare e a procedere all'incasso della stessa tramite il corpo di Polizia convenzionata.
3. Il Municipio, o chi da esso delegato, punisce in particolare le infrazioni riguardanti:
 - l'inadempimento degli obblighi di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.) nella banca dati sui cani;
 - la mancata identificazione del cane tramite microchip;
 - la mancata frequenza ai corsi prescritti;
 - la mancata stipulazione di un'assicurazione di responsabilità civile;
 - il mancato rispetto dell'obbligo di tenuta al guinzaglio;
 - la mancata conduzione singola dei cani delle razze soggette a restrizioni;
 - la mancata segnalazione della fuga del cane;
 - il mancato uso della museruola;
 - la mancata raccolta degli escrementi;
 - il disturbo della quiete;
 - Il mancato rispetto degli obblighi del detentore all'interno delle aree di svago.
4. Per quanto non disciplinato dalla legislazione cantonale sui cani, la procedura è regolata dagli artt. 145 e segg. LOC.

Art. 21 Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni delle Leggi federali e cantonali in materia.

Art. 22 Entrata in vigore e abrogazione

La presente Ordinanza entra in vigore con la crescita in giudicato della stessa e sostituisce ogni altra disposizione in materia.

Art. 23 Ricorso

Contro la presente Ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro i termini di pubblicazione, e in ogni caso di applicazione.

PER IL MUNICIPIO


Il Sindaco:



(S. Coduri)



Il Segretario:



(A. Brugnetti)